

COPIA

COMUNE di ALBISSOLA MARINA  
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 53 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTUNO del mese DICEMBRE di alle ore 21,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	PEDRAZZINI Viviana Luciana	SI
2	BRICCO Luca	SI	12	SICCARDI Luisa	SI
3	BRUZZONE Claudio	SI	13	VARALDO Daniela	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FERRARI Lino	NO			
6	FORZANO Laura	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	MARANZANO Roberto	NO			
9	NASUTI Gianluca	SI			
10	NAVONE Dario	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

## OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

Visto il disegno della legge di bilancio 2018 (DDL 2960 del 30/10/2017) che conferma, anche per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e, proroga al 2018 la sospensione delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite agli enti territoriali ad esclusione della TARI;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/5/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

VISTE la delibera di modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), n. 1 del 23/4/2015, numero 10 del 27/4/2016 e numero 51 del 21.12.2017;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 21.12.2017, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A punto 1);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti»;*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'articolo 653, comma 1, della legge 147/2013 in merito alle risultanze dei fabbisogni standard (DPCM 29/12/2016) a partire dal 2018;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato A punto 5;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

VISTO l'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (in relazione agli usi e alla tipologia delle attività sulla base dei dati elaborati dallo Studio Delfino nelle annualità 2014/2016);

PRESO ATTO del documento redatto dallo Studio Delfino per i comuni che ha seguito al fine della determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti adottando il "metodo a parametri variabili" anziché il "metodo normalizzato" che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (allegato B);

RITENUTO di poter continuare ad applicare l'attuale sistema tariffario così come elaborato dallo Studio Delfino per le annualità precedenti e adattato ai costi evidenziati nel Piano Finanziario;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, L. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Settore Tributi;

RITENUTO di autorizzare l'ufficio tributi al recupero delle somme dovute dai contribuenti in seguito alla presentazione spontanea, anche se tardiva, della dichiarazione degli immobili soggetti alla tassa rifiuti, senza l'applicazione di sanzioni ma solo degli interessi, per le annualità pregresse a partire dal 2013;

CON VOTI 9 favorevoli, zero contrari, 2 astenuti (Pedrazzini, Forzano) espressi nei modi e termini di legge;

### DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2018 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A alla presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	75,45%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	24,55%

- 2) di determinare, per l'anno 2018, le seguenti tariffe utilizzando, come per le annualità a partire dal 2014 il "metodo a parametri variabili" anziché il "metodo normalizzato":

#### Utenze domestiche anno 2018

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	1,09	1,81	2,90
FASCIA B	2	1,09	2,13	3,22
FASCIA C	3	1,09	2,33	3,42
FASCIA D	4	1,09	2,49	3,58
FASCIA E	> 5	1,09	2,64	3,73

#### Utenze non domestiche anno 2018

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	1,73	0,79	2,52
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,73	1,10	2,83
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,73	1,10	2,83
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	1,73	2,83	4,56
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,73	2,66	4,39
6	Attività industriali con capannoni di produzione	1,73	2,66	4,39
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	1,73	7,08	8,81
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,73	3,54	5,27
9	Discoteche, night club	1,73	3,54	5,27
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,73	8,86	10,59
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,73	4,42	6,15
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	1,73	4,42	6,15

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
	edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli			
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,73	3,54	5,27
14	Ospedali, case di cura e riposo	1,73	3,54	5,27
15	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	1,73	19,91	21,64
16	Bar, caffè, pasticceria	1,73	11,07	12,80
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	1,73	15,94	17,67
18	Banchi di mercato generi alimentari	1,73	8,86	10,59
19	Banchi di mercato beni durevoli	1,73	3,54	5,27
20	Stabilimenti balneari	1,73	1,50	3,23

- 3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 4) di dare atto che la scadenze delle rate per il pagamento bonario della TARI dovuta per l'anno 2018 è fissata al 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto 2018 con la possibilità del pagamento in unica soluzione al 30 giugno 2018;
- 5) di autorizzare l'ufficio tributi al recupero delle annualità pregresse a partire dal 2013 come specificato in premessa;
- 6) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 7) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 8) di allegare copia del presente atto al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018 in sede di approvazione dello stesso.

Successivamente, con voti 9 favorevoli, zero contrari, 2 astenuti (Pedrazzini, Forzano) espressi nei modi e termini di legge;

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**1. Analisi dei costi relativi al servizio per l'anno 2018**

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo)
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle:

*Tabella 1 – Costi generali del servizio*

			2018	20	17
	<b>Costi generali del servizio</b>		<i>previsione</i>	<i>previsione</i>	<i>consuntivo</i>
AC	Costi generali	SAT	143000,00	143000,00	143000,00
CARC	personale comunale - Ufficio Tecnico	Comune	6919,00	6919,00	6919,00
	personale comunale - Ufficio Tributi	Comune	14223,00	14223,00	14223,00
	riscossione del tributo e attività collegate	Comune	8000,00	8000,00	8000,00
	spese funzionamento Uffici Comunali (telefoniche, riscaldamento, utenze varie)	Comune	3531,21	3531,21	3531,21
	spese per centro elettronico	Comune	2102,00	2102,00	2102,00
CCD	fondo crediti dubbia esigibilità (0,5%)	Comune	4537,34	0,00	0,00
	crediti dichiarati inesigibili nel 2017	Comune	0,00	0,00	0,00
CSL	spazzamento manuale e servizi	SAT	282150,00	282150,00	282150,00

	<i>connessi</i>				
CGG	<i>imprevisti di spesa e utile lordo</i>	SAT			
AC	<i>lavaggio cassonetti</i>	SAT	20350,00	20350,00	20350,00
CRD	<i>gestione centro autorizzato</i>	Comune Albisola Superiore	55745,75	52065,00	52065,00
	<i>contributo TARI scuole pubbliche</i>	MIUR	-2326,23	-2330,01	-2330,01
	<b>TOTALE</b>		<b>538232,07</b>	<b>530010,20</b>	<b>530010,20</b>
	<b>Costi variabili del servizio</b>				
CRD	<i>smaltimento raccolta differenziata (verde pubblico)</i>	FG riciclaggi	7000,00	4000,00	7000,00
CRD	<i>smaltimento a seguito di attività ufficio tecnico</i>	COMET			1000,00
CRD	<i>conferimento presso centri autorizzati (RD)</i>	Comune Albisola Superiore	30653,95	11000,00	22935,00
CTS	<i>ecotassa - stima</i>	Lavjet	11600,00	13000,00	13000,00
CRT	<i>costo del personale raccolta</i>	SAT	479926,38	479926,38	479926,38
CRT	<i>costo dei mezzi raccolta</i>	SAT	254650,00	254650,00	254650,00
CRT	<i>trasporti RSU, plastica, carta, organico presso terzi</i>	SAT	69253,53	69253,53	69253,53
CRT	<i>costo delle attrezzature e materiale di consumo</i>	SAT	83487,37	83487,37	83487,37
	<i>Servizi (spese Andrea Cestino)</i>	SAT		15000,00	17200,00
CTS	<i>costi smaltimento</i>	SAT	150700,00	150700,00	150700,00
CRT	<i>riduzione giro dell'umido</i>	SAT	-40000,00		
CTS	<i>ricavi da raccolta differenziata RAEE</i>	Comune Albisola Superiore	-2000,00		
	<i>incassi per sanzioni violazione regolamento rifiuti</i>	Comune	-4537,34	0,00	-12701,79
	<b>TOTALE</b>		<b>1040733,89</b>	<b>1081017,28</b>	<b>1086450,49</b>

Costi generali del servizio	Costi variabili	COSTO TOTALE
538.232,07	1.040.733,89	1.578.965,96

## 2. Determinazione della tariffa fissa

L'individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo

unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del servizio imputati a tali utenze:

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = CG_{ud} / \sum Stot_{ud}$$

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche

$$TF_{und} = CG_{und} / \sum Stot_{und}$$

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti.

### 3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività  $K_{ud}$  con il costo per unità di superficie  $C_{usud}$ .

Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

$$TV_{ud}(n, S) = S * K_{ud}(n) * C_{usud}$$

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti dell'alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:

Numero componenti del nucleo familiare	Denominazione fascia
1	FASCLA A
2	FASCLA B
3	FASCLA C
4	FASCLA D
>4	FASCLA E

La lettera (n) presente all'interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{ud}(n,S)$ = tariffa utenze domestiche	$C_{usud} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'abitazione in mq
	$K_{ud}(n)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

\*  $C_{usud}$ , ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{usud} = CV_{ud} / [\sum Stot(n) * K_{ud}(n)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
C <sub>usud</sub> = costo per unità di superficie	CV <sub>ud</sub>	Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
	$\sum Stot(n)$	Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
	K <sub>ud</sub> (n)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale alla dimensione dell'alloggio e al numero di occupanti (Ka). In particolare, i coefficienti utilizzati non si discostano da quelli applicati per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.

*Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche*

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	K <sub>ud</sub> Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	1	1,00
FASCIA B	2	1,18
FASCIA C	3	1,29
FASCIA D	4	1,38
FASCIA E	>4	1,46

#### 4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della realtà territoriale del Comune.

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva  $A_p$  e una superficie occupata pari a  $S_{ap}$ ) è data dal prodotto della superficie dell'utenza  $S$  con il coefficiente proporzionale di produttività  $K_{und}$  con il costo per unità di superficie  $C_{usund}$ .

$$TV_{und}(A_p, S) = S * K_{und}(n) * C_{usund}$$

La sigla ( $A_p$ ) presente all'interno della formula sta ad indicare la categoria  $A_p$ , quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{und}(A_p, S)$ = tariffa variabile utenze non domestiche	$C_{usund} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime
	$S$	Superficie dell'unità immobiliare in mq
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

\*  $C_{usund}$ , ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{usund} = CV_{und} / [\sum Stot(A_p) * K_{und}(A_p)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$C_{usund} =$ costo per unità di superficie	$C_{und}$	Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche
	$\sum Stot(A_p)$	Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di attività ( $A_p$ )
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

I coefficienti  $K_{und}$  sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti:

- la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori relativi ai  $K_d$  medi presenti nell'allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono dati presuntivi relativi ai  $K_g$  di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell'utenza. Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione;

- il periodo di attività dell'utenza: indica sull'ipotetico monte-ore di attività annuale la durata potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l'attività continua e costante, 1 per l'attività frequente ma non costante e 0,75 per l'attività sporadica;
- il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti:

**Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per l'attribuzione della tariffa alle utenze non domestiche**

CATEGORIE	K <sub>uti</sub> Coefficiente di produzione rifiuti
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,28
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,39
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,39
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	1,00
5 - Curioseria, autofficina, elettrauto	0,94
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,94
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	2,50
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25
9 - Discoteche, night club	1,25
10 - Negozi di generi alimentari	3,13
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,56
12 - Negozi di beni durevoli	1,56
13 - Attività artigianali tipo botteghe	1,25
14 - Ospedali, case di cura e riposo	1,25
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,03
16 - Bar, caffè, pasticceria	3,91
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	5,63
18 - Banchi di mercato genere alimentari	3,13
19 - Banchi di mercato beni durevoli	1,25
20 - Stabilimenti balneari	0,53

## 5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013. Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
- c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

Le variabili analizzate per definire la copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche sono:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	387660,47	83,01%	79368,00	16,99%	460429,22	40%
la produzione di rifiuti (in Kg) misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7/10/1999)	2138448,49	72,58%	807884,51	27,42%	2946333,00	60%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento che lo stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi basati sull'effettivo sfruttamento del servizio;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che lo stesso non fornisce la dimensione circa l'utilizzo effettivo del servizio.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale

Utenze domestiche

76,75%

Utenze non domestiche

23,25%

La distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della L. 147/2013. Riduzione che opera abbattendo la tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.

In particolare, è stata "accreditata" alle utenze domestiche una percentuale legata all'incremento di raccolta differenziata ottenuta nell'anno precedente.

% RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTENUTA NEL 2016

66,80

% RACCOLTA DIFFERENZIATA STIMATA NEL 2017

68

VARIAZIONE

1,23 % in più rispetto al 2016

Al riguardo si rimarca che:

- il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi di queste ultime.
- la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 660 dell'art. 1.

Per evitare che l'incidenza della Raccolta differenziata incida in maniera eccessiva sulla bipartizione, l'Amministrazione stabilisce che l'effetto del suo incremento sia mantenuto entro il limite minimo di un punto e massimo di 3 punti percentuali.

Per l'anno 2018 viene stabilita l'applicazione di 1,3 punti percentuali e, di conseguenza, alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione:

*Tabella 6 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza*

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	75,45%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	24,55%

Il gettito teorico è suddiviso quindi nel seguente modo:

*Tabella 7 – Ripartizione del gettito tra macro-categorie*

*Si tiene conto del gettito della tariffa al lordo delle riduzioni applicate sulla base del Regolamento per la gestione della tassa sui rifiuti, quantificato in circa Euro 59.000,00 (ripartite per Euro 20111,70 sulle utenze domestiche ed Euro 38888,30 sulle utenze non domestiche). Di conseguenza il gettito totale lordo è di Euro 1637965,96.*

Gettito	Totale	Importo utenze domestiche	Importo utenze non domestiche
Tariffa fissa	558343,77	421272,04	137071,73
Tariffa variabile	1079622,19	818578,17	265044,02
Totale UD e UND	1637965,96	1235850,21	402115,75

## **Chiarimenti sull'applicazione della Tariffa Variabile ai locali accessori nei Comuni che abbiano adottato il Metodo a Parametri Variabili**

Facendo seguito a quanto affermato dal MEF nel corso dell'interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017 e amplificato dalle testate giornalistiche nei giorni scorsi, ci pregiamo rassicurare tutti i Comuni che applicano il Metodo a Parametri Variabili del fatto che nulla di scorretto o illegittimo è stato suggerito da questo Studio in merito alla tassazione dei locali accessori alle abitazioni, anche qualora sia stata applicata la Tariffa Variabile a tali cespiti.

Innanzitutto occorre ricordare che le affermazioni del Sottosegretario Baretta fanno riferimento all'applicazione del Metodo Normalizzato, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

La scelta di applicare un metodo alternativo trae origine dall'applicazione della facoltà concessa dal legislatore con articolo 1, comma 652 della L. 147/2013 che dispone: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

Per chiarire il discorso è necessario fare riferimento alla ratio che sta dietro all'applicazione dei due diversi metodi:

- con il Metodo Normalizzato la TARI si compone di una tariffa fissa e di una tariffa variabile. Per le utenze domestiche la tariffa fissa si applica in base al numero degli occupanti e viene moltiplicata per le superfici tassabili (abitazioni e locali accessori o pertinenze). La tariffa variabile invece segue una logica completamente diversa e prevede un importo UNATANTUM applicabile



una volta sola per ciascun nucleo familiare: tale importo varia in base alla dimensione della famiglia (da 1 a 6 e più occupanti). Il ministero ha ribadito che indipendentemente dal numero di fabbricati condotti, la tariffa variabile si paga soltanto una volta.

anche la TARI elaborata con il Metodo a Parametri Variabili si compone di una tariffa fissa e di una tariffa variabile, ma segue una logica differente (che si evince anche nell'allegato all'approvazione delle tariffe portato in Consiglio e predisposto da questo Studio). Sia la tariffa fissa che quella variabile si moltiplicano per la superficie degli immobili occupati o condotti: non vi sono quindi "quote UNATANTUM" applicabili solo in base al numero degli occupanti (come accade per il Metodo Normalizzato). Il fatto che sia la parte fissa che quella variabile siano basate sulla dimensione della famiglia è diretta conseguenza dell'applicazione del principio "chi inquina paga": si suppone infatti che in media un'abitazione (ma anche una pertinenza) con 4 occupanti produca più rifiuti rispetto ad un'abitazione (ed una pertinenza) occupata da un solo occupante.

La differente impostazione che sottende all'applicazione dei due differenti metodi rende inapplicabili le specifiche Ministeriali (peraltro condivisibili) ai Comuni nei quali venga applicato il Metodo a Parametri Variabili.

Proviamo a chiarire ulteriormente il concetto con un esempio. Si ipotizzi un contribuente che occupa un alloggio di 100 mq, una cantina da 20 mq ed un box da 30 mq. La famiglia conta quattro componenti e la tariffa con il Metodo Normalizzato è: Tariffa Fissa 1,00 €/mq – Tariffa Variabile 30,00 €; con il Metodo a Parametri Variabili è: Tariffa Fissa 0,40 €/mq – Tariffa Variabile 0,80 €/mq.

Con l'applicazione del Metodo Normalizzato, come detto sopra, la tariffa fissa dovrà essere applicata a tutte le superfici (100+20+30=150 mq) mentre quella variabile soltanto una volta, anche in base alle recenti affermazioni del Mef. Il calcolo corretto è il seguente:

$$(150 \text{ mq} \times 1,00 \text{ €/mq}) + 30,00 \text{ €} = 180,00 \text{ €}$$

Sarebbe stato sbagliato applicare la tariffa variabile anche su cantina e box dato che la famiglia è sempre la medesima. In tal caso si sarebbero generati gli effetti distorsivi commentati recentemente sulla stampa:

$$(100 \text{ mq} \times 1,00 \text{ €/mq}) + 30,00 \text{ €} = 130,00 \text{ €} \text{ [alloggio]}$$

$$(20 \text{ mq} \times 1,00 \text{ €/mq}) + 30,00 \text{ €} = 50,00 \text{ €} \text{ [cantina]}$$

$$(30 \text{ mq} \times 1,00 \text{ €/mq}) + 30,00 \text{ €} = 60,00 \text{ €} \text{ [box]}$$

In totale sarebbe stata emessa una bolletta di 240,00 € in modo scorretto, poiché come visto sopra il calcolo corretto porta ad una TARI da 180,00 € (la differenza di 60,00 € coincide proprio con le due Tariffe Variabili da 30 euro ciascuna calcolate erroneamente anche sulle pertinenze).

Con il Metodo a Parametri Variabili invece il calcolo è completamente differente poiché tariffa fissa e variabile devono essere sommate tra loro e poi moltiplicate per la superficie. In questo modo, il calcolo corretto è il seguente:

$$(0,40 \text{ €/mq} + 0,80 \text{ €/mq}) \times (100 \text{ mq} + 20 \text{ mq} + 30 \text{ mq}) = 1,20 \text{ €/mq} \times 150 \text{ mq} = 180,00 \text{ €}$$



Non applicando la tariffa variabile alle pertinenze, queste verrebbero sotto-tassate e ciò snaturerebbe il sistema di calcolo del Metodo a Parametri Variabili che al pari del Metodo Normalizzato considera le pertinenze come locali da tassare, soltanto in modo diverso.



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Gianluca NASUTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000**

**REGOLARITA' TECNICA:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** F.to Enrica FORTUNATO

**REGOLARITA' CONTABILE:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

**3 - GEN 2018**

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Carla LILLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giovanni PUCCIANO

**3 - GEN 2018**



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr ..... in data ....., al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno .....

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000);

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);  
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO

